



ORIGINALE

Comune di Villafranca d'Asti

Regione Piemonte - Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO". ATTUAZIONE DELL'ART. 148 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 4/12/2008, N. 32. APPROVAZIONE.

L'anno **duemila ventiquattro**, addì **cinque** del mese di **novembre**, alle ore 18.00 in Villafranca d'Asti, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero convocati in seduta pubblica ORDINARIA di PRIMA convocazione, i componenti di questo Consiglio Comunale.

Previo appello nominativo, effettuato dal Vicesegretario Comunale alle ore 18.00, sono risultati presenti i Sigg.:

Macchia Anna	SINDACO	Presente
Accasto Antonio	Consigliere	Presente
Capra Martina Anna	Consigliere	Presente
Chiolerio Daniele	Consigliere	Presente
Ferrari Natale	Consigliere	Presente
Mottura Vanessa	Consigliere	Presente
Noto Crocifissa	Consigliere	Presente
Ottenga Daniela	Consigliere	Presente
Pelissetti Katia	Consigliere	Presente
Rasero Giuseppe	Consigliere	Presente
Vitali Sergio	Consigliere	Presente

Presenti 11

Assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vicesegretario Comunale dott.ssa Giancarla Aimasso.

Il Sindaco, Anna Macchia, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", modificato e integrato in particolare dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, "Disposizione correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, in relazione al paesaggio", dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 e dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Vista la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, che, tra l'altro, ha istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'articolo 148 del Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;

Considerato che la Regione Piemonte, a seguito anche delle modifiche apportate dal D.Lgs 63/2008 al Codice, con i provvedimenti sopra citati ha attribuito ai Comuni parte delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Considerato altresì che alle Commissioni locali per il paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;

Preso atto che con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Codice, e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli *"enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*;
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2008, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere;

Preso atto altresì che la legge regionale 32/2008 demanda alle Commissioni locali per il paesaggio anche l'espressione del parere vincolante per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni dei PRGC sono definiti di interesse storico-artistico previsto dall'art. 49, comma 15, della LR 56/1977 e s.m.i. in sintonia con i disposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio così come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, che include *"i centri ed i nuclei storici"* tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al Titolo I della Parte Terza - Beni Paesaggistici;

Considerata l'evidente difficoltà, per la maggior parte dei Comuni piemontesi, di disporre di separate strutture tecniche che curino autonomi procedimenti tesi alla emanazione dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi, stante la loro dimensione territoriale, l'organizzazione tecnico-amministrativa e la dotazione organica di personale, e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229 ed il relativo “allegato A”, con cui la Regione Piemonte ha;

- valutato che, sulla base delle considerazioni sopra espresse ed al fine di consentire ai Comuni di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, sia sufficiente assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;
- ritenuto che la Commissione locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 4 della legge regionale 32/08, sulla base dei criteri di seguito illustrati, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;
- ritenuto di fornire direttive ai Comuni, cui dovranno uniformarsi al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, a seguito della verifica di cui agli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come sostituiti dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 e come ulteriormente modificati con la legge 2 agosto 2008, n. 129;

Considerato che l'amministrazione comunale intende dare attuazione alle suddette norme approvando il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina della “Commissione Locale per il Paesaggio”, composto da n. 14 articoli;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i..

VISTI i pareri sulla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Territorio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Spiega il Sindaco che la Commissione era già presente negli anni precedenti ma operava all'interno dell'Unione. Ora occorre approvare il Regolamento comunale per poi procedere con delibera GC alla designazione dei componenti.

Alle 18,20 la seduta si interrompe e interviene il responsabile del Servizio Tecnico geom. Pittarelli per meglio illustrare il Regolamento.

Alle 18,25 la seduta riprende e non essendoci interventi si procede a votazione;

D E L I B E R A

1. Di istituire all'interno del Comune di Villafranca d'Asti, la Commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148 comma 3 D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e dagli artt. 3 e 4 L.R. 32/2008 s.m.i;
2. Di approvare il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, allegato al presente provvedimento si da costituirne parte integrante e sostanziale, che individua i compiti e le modalità di funzionamento della medesima;
3. Di mandare al Segretario affinché provveda a pubblicare un avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente, con il quale si renda nota l'avvenuta istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;
4. Di dare atto che la nomina dei componenti della commissione è di competenza della Giunta Comunale e che pertanto la commissione verrà istituita con successivo atto della Giunta Comunale.
5. Di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa e che i compiti autorizzativi permangono in capo al Comune, per cui la Commissione svolge un servizio propedeutico al rilascio della autorizzazione paesaggistica

Successivamente, ravvisata, l'urgenza a provvedere;

Visto l'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ARTT. 49 E 147 BIS Testo Unico degli Enti Locali

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento controlli interni si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to GEOM. Mauro PITTARELLI



COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
(L.R. 01 Dicembre 2008 n.32)

Articolo 1 – Istituzione e Composizione

1. La “Commissione locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, istituita dal Comune di Villafranca d’Asti ai sensi dell’art. 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dell’art. 4 della Legge Regionale 01/12/2008, n. 32, è l’organo con competenze tecnico scientifiche incaricato di esprimere i pareri previsti dal comma 3 dell’art. 148 sopra citato, dell’art. 49, comma 15, della Legge Regionale 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.. e nel merito a quanto eventualmente previsto dalla ulteriore disciplina statale/regionale/provinciale/comunale in materia.
2. La Commissione ha titolo a svolgere le proprie funzioni nell’ambito territoriale del Comune di Villafranca d’Asti e dei Comuni che dovessero aderire, anche successivamente, con la stipula di apposita convenzione, senza che ciò comporti modifica del presente Regolamento.
3. La Commissione è composta da cinque componenti:
 - **Presidente** che deve essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali;
 - **N. 4 Commissari** scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea in materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali, in particolare da:
 - a) due laureati in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;
 - b) un laureato in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali;
 - c) un laureato in materie urbanistica e architettonica.
4. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché di ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc.) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.
5. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto i Dirigenti e funzionari dei settori comunali o dell’unione che hanno competenza nelle materie paesaggistiche-ambientali.

Articolo 2 - Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1, conforme ai criteri di cui all'allegato A della D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i...
2. La Commissione resta in carica per un periodo di anni cinque, rinnovabile una sola volta per ugual periodo. I componenti della stessa possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco del Comune. In tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.
3. La decadenza della Commissione è dichiarata dal Sindaco del Comune.
4. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
5. Per i componenti della Commissione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

Articolo 3 - Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia, Urbanistica e di tutte le altre Commissioni competenti nell'ambito territoriale dei Comuni aderenti operanti nel settore urbanistico edilizio.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Non possono inoltre far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 4 – Dimissioni e Casi di decadenza dei commissari

1. I componenti della Commissione possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco del Comune. In tal caso restano in carica fino a che il Sindaco del Comune non li abbia sostituiti.
2. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
3. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 2 e 3, la decadenza è pronunciata con provvedimento dal Sindaco del Comune.

Articolo 5 - Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a. esprime i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- b. esprime i pareri di cui all'art. 49, comma 15, della L.R. 56/77 e s.m.i..
 - c. esercita le funzioni ad essa comunque eventualmente attribuite da ulteriore disciplina statale/regionale/provinciale/comunale in materia.
2. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
3. La Commissione può, al fine di esprimere i pareri:
- a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano ritenute carenti e/o non sufficienti per una chiara comprensione;
 - c. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d. attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale per il Paesaggio e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
4. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rimane in carico ai Responsabili del Servizio Tecnico Edilizio-Urbanistico dei Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al presente regolamento, così come stabilito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2008.

Articolo 6 – Diritti da corrispondere per le pratiche esaminate dalla Commissione

1. Viene stabilita la corresponsione di un diritto da versare a titolo di contributo per l'esame delle istanze da parte della Commissione.
2. Con deliberazione dell'organo amministrativo dell'Unione competente verranno stabiliti:
 - a. le modalità di corresponsione del contributo al Comune, se direttamente dai soggetti che presentano istanza
 - b. l'importo del contributo, sarà differenziato per tipologia di pratica esaminata e per parere da rilasciare in funzione dell'entità dell'opera, oltre che per categorie di soggetti istanti (persone fisiche/giuridiche).

Articolo 7 – Responsabile del Procedimento

1. l'Amministrazione nomina un apposito Responsabile del Procedimento, con le seguenti funzioni:
 - a. istruire la richiesta di parere alla "Commissione Locale per il Paesaggio";
 - b. verificare la necessità di riunire la commissione in funzione dei pareri da rilasciare nel rispetto dei termini di legge;
 - c. convocare le sedute della commissione, tramite nota consegnata a mano o per posta elettronica;
 - d. trasmettere copia della convocazione alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione;
 - e. svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto;
 - f. redigere il verbale delle sedute della commissione;

- g. agire per conto della commissione al fine di:
 - i. chiedere integrazioni documentali;
 - ii. organizzare sopralluoghi;
 - iii. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti;
 - iv. attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;
- h. trasmettere copia del parere espresso dalla Commissione:
 - i. al Responsabile del Procedimento Urbanistico edilizio, preposto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, del Comune competente la pratica esaminata;
 - ii. al Soprintendente al fine di acquisire il parere vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in subdelega;
 - iii. in caso di parere di cui all'art. 49, comma 15, della L.R. 56/77 e s.m.i., al Responsabile del Procedimento Urbanistico edilizio per l'acquisizione dello stesso ai fini dell'istruttoria della pratica urbanistica edilizia;
- i. comunicare ed informare il Responsabile preposto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica del Comune competente relativamente ad ogni atto o passaggio inerente la pratica in esame, compresa l'acquisizione del parere del Soprintendente o l'eventuale decorrenza dei termini per il silenzio assenso.

Articolo 8 – Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del Procedimento, che convoca la seduta.
3. La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento. La convocazione avviene tramite nota consegnata preferibilmente via posta elettronica. Essa può anche essere consegnata a mano, inviata via fax o per posta. Copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni di segretario della Commissione, se non diversamente nominato, senza diritto di voto. Qualora il Responsabile del Procedimento sia impossibilitato a svolgere la funzione di segretario può anche essere sostituito da un componente della Commissione presente alla seduta a scelta dal Presidente; il componente che svolge la funzione di segretario mantiene comunque il diritto di voto.
5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
8. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma.
9. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di

autorizzazione paesaggistica e/o urbanistico/edilizia; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere.

11. Il verbale della seduta, redatto dal Responsabile del procedimento con funzione di segretario, deve indicare:

- a. il luogo e la data della riunione;
- b. il numero ed i nominativi dei presenti;
- c. il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato;
- d. il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
- e. l'esito della votazione nel caso di non unanimità;
- f. su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

12. Il verbale è firmato dal segretario verbalizzante e dal presidente.

Articolo 9 - Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile;

2. Relativamente alla procedura prevista per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. la Commissione deve esprimersi preferibilmente entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'istanza, così da consentire, entro il termine di 40 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'invio di tutta la documentazione presentata, unitamente alla predetta relazione tecnica illustrativa, al Soprintendente;

3. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza;

4. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste;

5. in ogni caso i termini saranno quelli stabiliti dalla legislazione nazionale e/o regionale in materia di pareri relativi alla tutela paesaggistico ambientale;

Articolo 10 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia;

2. Il presente regolamento si intende fin d'ora automaticamente integrato da eventuali nuove norme di Leggi statali o regionali in materia, relative ai procedimenti per il rilascio dei pareri, ai termini, alle modalità di rilascio delle autorizzazioni ed i tempi di validità delle stesse, nonché le modalità per l'annullamento o il diniego delle stesse, oltre alle tipologie di intervento sottoposte ad un procedimento o ad un altro.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Anna Macchia

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giancarla Aimasso

Reg. _____

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm. ii. con decorrenza dal 19/12/2024
Lì, 19/12/2024

Il Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Giancarla Aimasso

Dichiarazione di Esecutività

[] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 5/11/2024

Il Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Giancarla Aimasso